

Richiesta chiarimenti sui criteri di valutazione della gara d'appalto "Cure domiciliari integrate, apparentemente in contrasto con le norme vigenti, con la Carta Costituzionale e con i pareri e le determinazioni promulgate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), con richiesta di rettifica del bando di gara.

**1) Domanda:**

In particolare, per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nella fattispecie la presenza di sedi operative nell'ambito territoriale (art. 13 del Disciplinare di Gara – Criteri di aggiudicazione – N. 1 Qualità organizzativa 1<sup>a</sup> comma "Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale si rimanda al parere AVCP n. 16 116 del 22/10/2009, n. 251 del 10/12/2008 e alla determinazione AVCP n. 4 del 20/5/2009 da cui si evince che "omissis"; Inoltre, soprattutto in riferimento alle sedi operative, si rimanda al parere AVCP n. 170 del 06/10/2011, da cui si evince che: "omissis"

**Risposta:**

La presenza di sedi operative nell'ambito territoriale non è un requisito di accesso alla gara, bensì un sub-elemento di valutazione dell'offerta tecnica, a cui vengono attribuiti max 4 punti sul totale dei 25 punti disponibili;

Aver attribuito tale punteggio alla presenza di sedi operative nell'ambito territoriale, inteso come elemento geografico in cui si organizzano, si affidano e si controllano i servizi di integrazione sociale, non costituisce elemento discriminante in quanto ci sono ben altri 21 punti da attribuire agli elementi organizzativi delle ditte partecipanti e si ritiene, inoltre, che sia un elemento alquanto rilevante per il tipo di servizio da appaltare che richiede una costante e permanente presenza sul territorio di un referente della ditta aggiudicataria per operare un controllo sull'andamento delle attività e per monitorare costantemente gli interventi del servizio di cure domiciliari integrate.

A tal proposito si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5377 del 15 settembre 2006 che ritiene legittima la clausola del bando di gara che limita la partecipazione alla gara a ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata nelle regioni nelle quali dovrà essere svolto il servizio, a condizione che l'inserimento di tale clausola sia giustificato da esigenze prettamente organizzative della stazione appaltante.

**2) Domanda:**

Inoltre, sempre in riferimento all'art. 13 del disciplinare di gara, "Criteri di aggiudicazione" - n.2 - "Qualità del servizio" - 1° comma "Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata) – si intende chiedere chiarimenti sull'interpretazione di tale comma. Ovvero se per territorio è da intendersi il/i comune/i afferente/i l'Ambito Territoriale D.S.S. n.3 ASL BAT, l'Autorità aveva ritenuto, in riferimento al parere suindicato, del tutto illegittima la limitazione territoriale in quanto essa "omissis".

**Risposta**

Per territorio è da intendersi lo spazio e il luogo in cui sono organizzati i servizi pubblici integrati, oggetto della gara. I criteri e relativi punteggi di valutazione dell'offerta, per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2010, art. 9, avente come oggetto: "Approvazione Regolamento

Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell' Ambito Territoriale n. 3 (Canosa di Puglia – Minervino Murge – Spinazzola).

La richiesta di esperienza ed attività documentate sul territorio, secondo il concetto innanzi espresso, non è un requisito di accesso alla gara, che costituirebbe una palese restrizione della concorrenza e della massima partecipazione degli operatori del settore, bensì è un elemento di attribuzione di un punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica. La normativa nazionale e comunitaria riconosce una netta distinzione tra i requisiti soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti all'offerta e aggiudicazione, che possono solo contribuire ad ottenere un maggior punteggio, senza poter diventare un elemento di discriminazione dell'ammissibilità alla gara (Consiglio di Stato, sez.V, 08/03/2006, n. 1194). Secondo la recente giurisprudenza, l'Amministrazione appaltante, legittimamente, può nel bando di gara privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche a quelle oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione e che, quindi, lo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto della gara può costituire un adeguato indice rilevatore dell' "affidabilità" e della "qualità" del servizio che si andrà a svolgere.

Con la procedura di gara in questione sono state pienamente rispettate le regole della concorrenza, in quanto non sono stati introdotti criteri restrittivi tali da impedire l'accesso o la competizione concorrenziale. Tenuto conto che spetta all'Amministrazione indicare i criteri di aggiudicazione, nonché l'attribuzione del punteggio totale a ciascun elemento dell'offerta, si ritiene che l'attribuzione di un massimo di 10 punti su 30 al sub-elemento 1 della qualità del servizio non è in grado di incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo, stabilito per gli altri elementi dell'offerta. Si ritiene che il punteggio max 10 attribuito alle esperienze e attività documentate sul territorio sia un elemento in più per conoscere meglio la capacità organizzativa ed imprenditoriale della ditta concorrente, e che siffatto punteggio non appare tale da alterare la concorrenza e il principio di parità di trattamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano  
e Politiche Sociali  
dott.ssa Carmela Pierro



Il Dirigente  
1<sup>a</sup> Settore  
dott. Samuele Pontino

